



**“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 484 del 06/10/2025**

---

**Valorizzazione della Campania Interna**

---

*Firmato da: Michele Cammarano; Vincenzo Ciampi; Gennaro Saiello*



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

PROPOSTA DI LEGGE

**Valorizzazione della Campania Interna**

A iniziativa dei Consiglieri

Michele Cammarano

Vincenzo Ciampi

Gennaro Saiello



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

## **INDICE**

**Art. 1** (Oggetto e finalità)

**Art. 2** (Programmazione)

**Art. 3** (Trasporto pubblico)

**Art. 4** (Diritto alla salute e inclusione sociale)

**Art. 5** (Educazione e inclusione)

**Art. 6** (Residenzialità)

**Art. 7** (Attività economiche)

**Art. 8** (Attività culturali)

**Art. 9** (Turismo)

**Art. 10** (Osservatorio)

**Art. 11** (Norma finanziaria)

**Art. 12** (Entrata in vigore)



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

## **Art. 1**

(Oggetto e finalità)

1. La Campania Interna è l'insieme dei territori regionali caratterizzati da bassa densità abitativa e maggiori difficoltà di collegamento ai centri urbani maggiori; essa comprende:
  - a) i comuni campani intermedi, periferici o ultraperiferici individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) nell'ambito dell'Accordo di partenariato per l'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022;
  - b) i comuni classificati, in tutto o in parte, come montani ai sensi della normativa statale vigente;
  - c) i comuni individuati come parte della Campania Interna dalla Giunta regionale, sulla base di criteri riferiti alla densità abitativa, alle difficoltà di collegamento ai centri urbani maggiori e ad altri indicatori territoriali rilevanti.
2. La presente legge ha lo scopo di sostenere lo sviluppo sociale, economico, culturale, ambientale dei comuni della Campania Interna, in coerenza con gli obiettivi di coesione di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché con i principi dell'articolo 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione.
3. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a contrastare lo spopolamento demografico dei comuni della Campania Interna, anche attraverso misure rafforzate rispetto alla programmazione ordinaria e la previsione di specifiche misure e incentivi in favore dei cittadini e delle imprese, e a garantire pari opportunità nell'accesso alle infrastrutture di collegamento, ai servizi sociosanitari e assistenziali, ai servizi educativi, alla promozione turistica e alle opportunità di sviluppo economico.
4. La Regione riconosce la coesione sociale e territoriale quale fattore strategico per lo sviluppo equilibrato della Campania e orienta le proprie politiche alla riduzione degli squilibri tra le diverse aree regionali; a tal fine:
  - a) promuove la tutela e la valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali e paesaggistiche dei territori della Campania Interna;
  - b) sostiene l'integrazione e il coordinamento delle politiche rivolte a tali territori tra i diversi livelli istituzionali, favorendo al contempo il rafforzamento delle capacità amministrative locali e lo sviluppo di forme stabili di collaborazione e gestione associata, anche in raccordo con le articolazioni territoriali dello Stato;
  - c) incoraggia la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle comunità locali nella vita sociale e civile e nei processi decisionali;
  - d) promuove progetti integrati per la valorizzazione, la promozione e l'apertura verso l'esterno dei territori della Campania Interna, anche in chiave turistica e culturale;
  - e) sostiene, nell'ambito della Campania Interna, interventi mirati allo sviluppo socio-economico dei comuni che presentano le maggiori condizioni di svantaggio.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

## **Art. 2**

### **(Programmazione)**

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di settore, individua le linee strategiche e gli obiettivi prioritari per la valorizzazione e lo sviluppo della Campania Interna.
2. Le priorità e gli interventi sono aggiornati periodicamente attraverso il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e i suoi aggiornamenti, che definiscono annualmente:
  - a) gli obiettivi prioritari per l'anno seguente e la loro proiezione nel triennio successivo;
  - b) gli ambiti territoriali destinatari delle misure, individuati ai sensi dell'articolo 1;
  - c) le tipologie di azioni da intraprendere, in coerenza con il bilancio di previsione regionale.
3. La Regione può prevedere specifici strumenti negoziali con gli enti locali interessati, singoli o associati, finalizzati a concentrare risorse e interventi ritenuti strategici per i territori della Campania Interna. Tali strumenti sono attivati con deliberazione della Giunta regionale e disciplinati nelle modalità di sottoscrizione previa consultazione della commissione consiliare competente.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, la Regione integra le proprie politiche con i programmi e le risorse derivanti dai fondi europei e nazionali destinati alla coesione territoriale, promuovendo la collaborazione attiva degli enti locali e favorendo la realizzazione di strategie integrate di sviluppo sostenibile e inclusivo.
5. In relazione a tutti gli interventi e strumenti di programmazione regionale che trovano applicazione nella Campania Interna, la Regione può prevedere meccanismi di priorità e premialità, quali la destinazione di riserve finanziarie, l'aumento della percentuale di contributo riconosciuta ai progetti o l'attribuzione di punteggi aggiuntivi nelle procedure di selezione, al fine di sostenere in via prioritaria gli interventi destinati alla soddisfazione dei bisogni dei territori più svantaggiati.
6. La Regione, in sede di programmazione, assicura particolare attenzione alle infrastrutture e ai servizi essenziali per la Campania Interna, privilegiando i progetti che garantiscono sicurezza, sostenibilità e continuità gestionale.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

**Art. 3**

(Trasporto pubblico)

1. La Regione Campania promuove l'accessibilità ai territori della Campania Interna.
2. Sono obiettivi prioritari per l'accessibilità ai territori della Campania Interna:
  - a) l'attenzione alla manutenzione e la qualificazione della rete stradale;
  - b) la capillarità dei servizi strutturali di trasporto pubblico locale su gomma, l'organizzazione e l'integrazione con i servizi a domanda debole quali, in particolare, il trasporto a chiamata ed il trasporto scolastico, al fine di garantirne il mantenimento e la sostenibilità;
  - c) il rafforzamento e mantenimento della realizzazione di infrastrutture per la mobilità dolce e l'attrattività del territorio in termini paesaggistici, culturali e sociali;
  - d) il sostegno dell'accessibilità e del collegamento con i territori insulari.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

#### **Art. 4**

(Diritto alla salute e inclusione sociale)

1. La Regione valorizza e promuove il potenziamento, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi sociali e sociosanitari territoriali sulla base dei principi della riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai percorsi e alle prestazioni e della presa in carico integrata dei bisogni delle persone e dei nuclei familiari, attraverso:
  - a) la previsione di incentivi finalizzati a garantire sul territorio regionale la prossimità dell'assistenza in comuni, località e frazioni collocate in zone disagiate, anche in coordinamento e nel rispetto delle procedure della contrattazione collettiva per ciò che concerne le professionalità sanitarie;
  - b) lo sviluppo di strutture di prossimità e delle centrali operative territoriali (COT);
  - c) l'attivazione di punti unici di accesso alla rete sociale e sociosanitaria e l'organizzazione di servizi di pronto intervento sociale;
  - d) il rafforzamento del supporto logistico per lo svolgimento dei servizi sociosanitari, da perseguirsi attraverso la collaborazione con gli enti locali, sia per il reperimento degli alloggi, sia per l'individuazione di locali da destinare alle attività ambulatoriali;
  - e) il potenziamento delle cure domiciliari;
  - f) l'adozione di modelli di servizi digitalizzati per la gestione dei percorsi assistenziali, sia per l'assistenza domiciliare, attraverso strumenti di telemedicina, sia attraverso l'integrazione della rete professionale che opera sul territorio.
2. La Regione valorizza il ruolo dei presidi ospedalieri di base all'interno della rete ospedaliera integrata, che, assieme alle cure primarie, rappresentano la prima linea di intervento per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento medico/chirurgico, attraverso la promozione delle seguenti attività:
  - a) l'erogazione sul territorio di una prima risposta all'emergenza/urgenza tramite l'integrazione fra pronto soccorso e servizio di emergenza sanitaria territoriale;
  - b) il trattamento chirurgico in emergenza e in regime di elezione in accordo con la pianificazione aziendale e di rete ospedaliera;
  - c) l'attività diagnostica di tipo radiologico con possibilità di teleconsulto per una seconda opinione con altri presidi della rete;
  - d) la presa in carico da parte degli ospedali di base della riacutizzazione delle patologie croniche contribuendo alla loro prevenzione attraverso percorsi di consulenza specialistica.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

## **Art. 5**

(Educazione e inclusione)

1. La Regione Campania, in armonia con gli articoli 3, 30 e 34 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e le Raccomandazioni europee, con la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo e nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) sostiene i diritti dell'infanzia, favorisce lo sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, quali soggetti titolari di diritti, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco.
2. La Regione, nell'attuazione delle proprie politiche in materia di istruzione, persegue la finalità di garantire pari opportunità educative nei comuni della Campania Interna e di salvaguardare le sedi scolastiche presenti in tali territori. A tal fine:
  - a) sostiene la qualificazione e la diffusione dei servizi educativi per la prima infanzia, assicurandone l'accessibilità alle famiglie e promuovendone l'attivazione da parte dei comuni;
  - b) programma l'offerta scolastica in modo da garantire uno sviluppo organico e di qualità, evitando la chiusura delle sedi scolastiche nelle aree interne e salvaguardando la funzione educativa nei piccoli comuni;
  - c) disciplina il dimensionamento della rete scolastica regionale assicurando particolare tutela alle sedi scolastiche delle aree interne, montane e rurali;
  - d) promuove forme di coordinamento tra i comuni interessati e le istituzioni scolastiche, anche attraverso reti di scuole e ambiti territoriali, per rendere più agevole l'organizzazione dei servizi e delle attività educative nei comuni della Campania Interna.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

**Art. 6**

(Residenzialità)

1. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune della Campania Interna la Regione implementa misure di sostegno alla locazione o all'acquisto di immobili per fini di servizio per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prendono in locazione o acquistano nel medesimo comune un immobile ad uso abitativo.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

**Art. 7**

(Attività economiche)

1. La Regione sostiene interventi per l'insediamento e lo sviluppo di attività economiche nei comuni della Campania Interna e in particolare per:
  - a) le attività commerciali, la ristorazione tipica e di qualità, nonché l'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
  - b) le attività produttive, rispettose della peculiarità e dell'identità dei luoghi;
  - c) le attività professionali e intellettuali, gli spazi di lavoro condiviso, temporaneo e a distanza, con adeguata connessione digitale;
  - d) le imprese per i servizi alla persona e per la diversificazione dell'offerta turistica con prodotti e servizi innovativi, in particolare di supporto al turismo all'aria aperta, del benessere, del turismo familiare e sociale.
2. Gli interventi previsti dal presente articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

**Art. 8**

(Attività culturali)

1. La Regione, nei comuni della Campania Interna, nel rispetto della normativa regionale di settore, statale ed europea in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività ambientali e culturali, promuove e sostiene la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, dei seguenti interventi:
  - a) progetti mirati di catalogazione, conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio artistico e culturale presente in modo diffuso nei borghi storici;
  - b) iniziative e specifici eventi e manifestazioni di promozione e valorizzazione del patrimonio di tradizioni e saperi dei borghi, tra cui, in particolare, l'istituzione di un festival annuale di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale;
  - c) spettacoli dal vivo ed eventi specifici di animazione locale e di promozione del turismo culturale;
  - d) realizzazione e valorizzazione di circuiti, cammini e percorsi di collegamento tra i borghi;
  - e) esperienze innovative di utilizzo di beni pubblici e progetti di gestione dei luoghi della cultura pubblici e privati da parte di imprese culturali e creative;
  - f) sviluppo del sistema delle residenze artistiche, anche mediante l'utilizzo di teatri storici e altri luoghi della cultura in forma residenziale e diffusa, a servizio di artisti e creativi nei diversi campi di espressione artistica.
2. Gli interventi previsti dal presente articolo possono essere finanziati con risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

## **Art. 9**

(Turismo)

1. L'Agencia Regionale Campania Turismo realizza le iniziative e le attività di interesse regionale in materia di comunicazione e promozione del turismo, con particolare riferimento allo sviluppo dell'ecoturismo, della valorizzazione della vocazione turistica della Campania Interna, nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale, nonché delle direttive degli organi di indirizzo della Regione come da articolo 15, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18.
2. La Regione, nell'ambito dei comuni della Campania Interna, riconosce i Borghi storici della Campania Interna come attrattori turistici necessari per conseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, coerentemente con la promozione dell'insieme delle forme di turismo possibili rivolte alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.
3. È istituito, presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, l'elenco dei Borghi storici della Campania Interna.
4. All'elenco di cui al comma 3 possono essere iscritti, su loro richiesta, i Comuni della Campania Interna individuati dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con proprio provvedimento, tenendo conto dei seguenti requisiti minimi:
  - a) popolazione residente nel borgo storico non superiore a cinquemila abitanti;
  - b) prevalenza di edifici di rilevanza storico-artistica rispetto al complesso della massa edificata, tale da configurare un insieme architettonico e paesaggistico omogeneo;
  - c) presenza di attività economiche e commerciali locali, di servizi essenziali e di potenzialità turistiche;
  - d) sono comunque iscritti nell'elenco di cui al comma 3 i borghi ubicati nei Comuni della Campania Interna che ospitano siti UNESCO ovvero che hanno ottenuto uno dei seguenti riconoscimenti:
    - i. Borghi più belli d'Italia;
    - ii. Bandiere arancioni;
    - iii. Città slow;
    - iv. Borghi autentici.
5. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione sostiene iniziative di riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione dei Borghi storici della Campania Interna iscritti nell'elenco di cui al comma 3, in coerenza con le norme statali e regionali di settore, mediante progetti integrati di scala comunale che comprendono i seguenti interventi coordinati:
  - a) riqualificazione urbana, conservazione e restauro del patrimonio edilizio pubblico e privato, con particolare attenzione al riuso del patrimonio edilizio inutilizzato;
  - b) costituzione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

- c) investimenti strutturali per garantire la transizione al digitale, i servizi digitali avanzati e i programmi incentivanti per il loro utilizzo;
- d) sostegno alle imprese e ai cittadini per affrontare la transizione digitale anche mediante interventi formativi e la messa a disposizione di apposita dotazione informatica e servizi dedicati;
- e) incentivi per l'insediamento e lo sviluppo di micro e piccole imprese commerciali e produttive;
- f) promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale;
- g) ammodernamento o ristrutturazione di laboratori e botteghe, nonché recupero di attrezzature in disuso e acquisto di macchinari;
- h) valorizzazione della commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile;
- i) sostegno alla creazione di studi professionali e di attività di terziario avanzato, nonché di spazi di lavoro in condivisione e per il lavoro a distanza;
- j) progetti per la valorizzazione del patrimonio artistico e della cultura immateriale;
- k) progetti per l'accoglienza turistica destinati anche a migliorare la qualità dei servizi informativi per il turista;
- l) creazione di centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza anche con riferimento al sistema della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, di facilitazione digitale, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale;
- m) censimento e promozione, anche tramite strumenti digitali, degli immobili pubblici o privati inutilizzati o sottoutilizzati destinabili a insediamento abitativo, coworking, start-up o ospitalità diffusa, al fine di favorirne il riuso e la valorizzazione.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

**Art. 10**

(Osservatorio)

1. È istituito l'Osservatorio della Campania Interna presso la Giunta regionale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, strumento di partecipazione per le politiche regionali oggetto della presente legge.
2. L'Osservatorio della Campania Interna svolge funzioni di consultazione, il coordinamento, collaborazione con le realtà associative campane, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche dedicate ai territori interessati e la rappresentazione delle esigenze di riferimento.
3. I componenti dell'Osservatorio sono individuati dalla Giunta regionale tra le seguenti tipologie di soggetti:
  - a) associazioni più rappresentative, anche enti del terzo settore, attivi nei territori interessati che si occupano delle politiche oggetto della presente legge;
  - b) enti locali interessati e loro associazioni;
  - c) i soggetti imprenditoriali dei territori della Campania Interna, anche associati;
  - d) enti di ricerca dipendenti dalla Regione.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i componenti di cui al comma 3 e disciplina la partecipazione e il funzionamento dell'Osservatorio.
5. La partecipazione all'Osservatorio e alle sue attività non comporta oneri per la Regione.
6. L'Osservatorio elabora e trasmette al Consiglio regionale una relazione biennale sull'attuazione della presente legge, contenente analisi dello stato di avanzamento degli interventi, valutazione dell'impatto delle misure adottate e indicazione di eventuali criticità e proposte migliorative. La relazione è resa pubblica tramite i canali istituzionali della Regione.
7. Le attività dell'Osservatorio sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e la partecipazione è a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, né corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

### **Art. 11**

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte attraverso uno stanziamento di euro 800.000,00 per ogni singola annualità del bilancio di previsione 2025-2027, per un importo complessivo nel triennio di euro 2.400.000,00, mediante corrispondente riduzione di pari importo dalla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 3 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite per ciascuna annualità:
  - a) per il sostegno agli interventi in materia di diritto alla salute e inclusione sociale, di cui all'articolo 4: euro 250.000,00, ripartiti in euro 125.000,00 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo 1 (Spese correnti), e euro 125.000,00 sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 1 (Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti);
  - b) per il finanziamento delle misure di educazione e inclusione, di cui all'articolo 5: euro 150.000,00 sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti);
  - c) per il sostegno alle misure di residenzialità, di cui all'articolo 6: euro 100.000,00 sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti);
  - d) per gli interventi a favore delle attività economiche, di cui all'articolo 7: euro 120.000,00 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti);
  - e) per gli interventi a favore delle attività culturali, di cui all'articolo 8: euro 100.000,00 sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti);
  - f) per le iniziative di valorizzazione e promozione turistica dei Borghi storici della Campania Interna, di cui all'articolo 9: euro 80.000,00 sulla Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti).



*Consiglio regionale della Campania  
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle*

**Art. 12**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.